

## QUADRO CONSOLIDATO DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DI AUTONOMIA DELL'ALTO ADIGE

Sintesi sulla base del [dossier AC0374b](#) della Camera dei deputati, con focus sulle competenze:

Ambito / norma	Disciplina vigente / punto di partenza	Modifica	Inquadramento con riferimento alle competenze
Denominazione della Regione e delle Province	'Regione Trentino-Alto Adige'; 'Provincia/Province'	La Regione viene denominata 'Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol'; le Province vengono espressamente definite Province autonome.	Adeguamento soprattutto terminologico e simbolico; rafforza la visibilità dell'autonomia e del bilinguismo.
Art. 4 - potestà legislativa regionale	La Regione emana norme legislative in determinate materie nel rispetto della Costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico, degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.	La competenza viene espressamente qualificata come potestà legislativa esclusiva; vengono aggiunti i vincoli derivanti dal diritto dell'UE ed è soppresso il riferimento espresso alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.	Precisione e tendenziale rafforzamento della competenza primaria regionale, con contestuale allineamento al linguaggio moderno delle competenze.
Art. 4 n. 1 - uffici regionali e personale	Competenza in materia di ordinamento degli uffici regionali e del relativo personale.	La competenza comprende espressamente anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva.	Ampliamento o chiarimento dell'autonomia organizzativa e in materia di personale della Regione.
Art. 5 - legislazione concorrente della Regione	La Regione emana norme entro i limiti dell'art. 4 e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.	Si precisa che la Regione deve rispettare i principi 'fondamentali' stabiliti dalle leggi dello Stato.	Allineamento terminologico alla logica della legislazione concorrente di cui all'art. 117 della Costituzione.
Art. 8 n. 1 - uffici e personale delle Province autonome	Competenza in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del relativo personale.	La competenza legislativa esclusiva provinciale comprende espressamente anche il rapporto di lavoro e la contrattazione collettiva.	Chiarimento o rafforzamento delle Province autonome nelle questioni organizzative e del personale.

Ambito / norma	Disciplina vigente / punto di partenza	Modifica	Inquadramento con riferimento alle competenze
Art. 8 n. 5 - governo del territorio / urbanistica	'Urbanistica e piani regolatori'.	Sostituito da 'governo del territorio, compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori'.	Estensione e modernizzazione della competenza legislativa esclusiva provinciale in materia di governo del territorio.
Art. 8 n. 17 - lavori pubblici	'Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale'.	Sostituito da viabilità, acquedotti e contratti pubblici nell'ambito di interesse della Provincia, concernenti lavori, servizi e forniture.	Adeguamento al moderno diritto dei contratti pubblici; la competenza viene formulata in modo più ampio, passando dal concetto di 'lavori pubblici' a quello di appalti pubblici.
Art. 8 n. 19 - servizi pubblici	Assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione mediante aziende speciali.	Riformulato come assunzione diretta, istituzione, organizzazione, esercizio e regolazione dei servizi pubblici di interesse provinciale e locale, inclusa la gestione dei rifiuti.	Significativa precisazione della competenza esclusiva in materia di servizi pubblici e gestione dei rifiuti.
Art. 8 n. 24 - opere idrauliche / energia idroelettrica	Opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria.	Sono aggiunte le piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico.	Nuova competenza provinciale esclusiva, o competenza espressamente sancita, nel settore delle piccole e medie derivazioni idroelettriche.
Art. 8 n. 29-bis - ambiente ed ecosistema	Non vi era un numero espresso corrispondente.	Nuova competenza esclusiva per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, inclusa la gestione della fauna selvatica.	Nuova materia centrale di competenza delle Province autonome; particolarmente rilevante per le politiche ambientali, naturalistiche e faunistiche.
Art. 8 n. 29-ter - commercio	Il commercio era finora disciplinato dall'art. 9 come competenza concorrente.	Il commercio viene inserito come nuova competenza provinciale esclusiva.	Elevazione da competenza concorrente a competenza esclusiva delle Province autonome.
Art. 9 n. 3 - commercio	Commercio come competenza legislativa concorrente delle Province.	La disposizione viene soppressa.	Modifica conseguente: il commercio passa dalla competenza concorrente alla competenza esclusiva di cui all'art. 8.

Ambito / norma	Disciplina vigente / punto di partenza	Modifica	Inquadramento con riferimento alle competenze
Art. 9 n. 9 - acque pubbliche	Utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico.	Si aggiunge che le grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono escluse in quanto disciplinate dall'art. 13.	Coordinamento tra la competenza concorrente in materia di acque e la disciplina speciale delle grandi concessioni idroelettriche.
Art. 12 - grandi derivazioni idroelettriche	Diritti di partecipazione, opposizione e ricorso delle Province in relazione alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.	L'art. 12 viene abrogato.	Razionalizzazione di disposizioni competenziali superate; la materia viene coordinata mediante l'art. 13.
Art. 20 - poteri dei Presidenti delle Province quali autorità di pubblica sicurezza	Poteri in determinati ambiti della pubblica sicurezza, ad esempio industrie pericolose, esercizi pubblici e materie analoghe.	I Presidenti delle Province esercitano inoltre poteri di sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica; restano escluse armi, munizioni e le relative competenze autorizzatorie e sanzionatorie.	Conseguenza della nuova competenza in materia di ambiente e fauna selvatica; la competenza operativa delle Province autonome viene ampliata.
Art. 25 - diritto elettorale	Per l'elettorato attivo in Provincia di Bolzano era richiesta una residenza ininterrotta di quattro anni nel territorio regionale.	Per la Provincia di Bolzano il periodo di residenza viene ridotto da quattro a due anni; inoltre è prevista l'iscrizione immediata in caso di rientro, qualora una precedente residenza 'storica' avesse già fondato il diritto elettorale.	Nessun trasferimento di competenza, ma modifica rilevante della partecipazione politica nell'ordinamento autonomistico.
Art. 47 - impugnazione delle leggi provinciali sulla forma di governo / diritto elettorale	Disciplina speciale relativa alla mancata comunicazione di determinate leggi provinciali al Commissario del Governo.	La clausola di comunicazione ormai superata viene soppressa; il Governo può impugnare la costituzionalità entro 30 giorni dalla pubblicazione.	Adeguamento al sistema di controllo costituzionale successivo; riduce il controllo statale preventivo.

Ambito / norma	Disciplina vigente / punto di partenza	Modifica	Inquadramento con riferimento alle competenze
Art. 55 - promulgazione delle leggi regionali e provinciali	Le deliberazioni legislative erano comunicate al Commissario del Governo; il Governo poteva rinviarle al Consiglio regionale o provinciale.	Le leggi regionali e provinciali sono promulgate entro 30 giorni dall'approvazione; viene meno il rinvio statale.	Importante modifica sul piano dell'autonomia: eliminazione di un controllo statale preventivo ormai superato.
Art. 50 - composizione della Giunta provinciale in Provincia di Bolzano	La composizione della Giunta provinciale è determinata in base alla consistenza dei gruppi linguistici nel Consiglio provinciale.	Il Consiglio provinciale di Bolzano può deliberare a maggioranza assoluta che la composizione della Giunta provinciale sia determinata, in tutto o in parte, in base all'ultimo censimento linguistico; in presenza di rappresentanza ladina, gli altri incarichi di governo sono ripartiti fra gli altri gruppi linguistici secondo la loro consistenza nel Consiglio provinciale.	Maggiore flessibilità nella formazione della Giunta in relazione ai gruppi linguistici; riguarda l'assetto istituzionale dell'autonomia.
Art. 61 - rappresentanza dei gruppi linguistici nelle giunte comunali	Un gruppo linguistico ha diritto a essere rappresentato nella giunta comunale se almeno due consiglieri comunali appartengono a tale gruppo linguistico.	Se è presente un solo consigliere comunale appartenente a un gruppo linguistico, il consiglio comunale può riconoscerne la rappresentanza nella giunta comunale con maggioranza assoluta.	Maggiore flessibilità della rappresentanza dei gruppi linguistici a livello comunale nella Provincia di Bolzano.
Art. 98 - impugnazione delle leggi statali	Le leggi statali potevano essere impugate dal Presidente della Regione o della Provincia previa deliberazione del rispettivo Consiglio.	In futuro sarà sufficiente una deliberazione della rispettiva Giunta anziché del Consiglio.	Semplificazione procedurale e allineamento al sistema in cui gli organi esecutivi decidono sui ricorsi costituzionali contro le leggi statali.
Art. 103 - modifica dello Statuto di autonomia	In caso di iniziative governative o parlamentari venivano coinvolti il Consiglio regionale e i Consigli provinciali, che	Introduzione di una regola di intesa: il Consiglio regionale e i Consigli provinciali devono deliberare a maggioranza assoluta	Coinvolgimento più forte degli organi autonomistici nelle modifiche statutarie; rimane comunque possibile una decisione finale del Parlamento.

Ambito / norma	Disciplina vigente / punto di partenza	Modifica	Inquadramento con riferimento alle competenze
	esprimevano un parere entro due mesi.	sul testo approvato in prima lettura dalle Camere; se entro 60 giorni non si raggiunge un accordo, le Camere possono approvare la modifica in seconda deliberazione a maggioranza assoluta, fermo restando il mantenimento dei livelli di autonomia già riconosciuti.	
Art. 107 - norme di attuazione	Le norme di attuazione sono emanate con decreto legislativo, sentita la Commissione dei Dodici.	Le norme di attuazione possono contenere espressamente anche disposizioni volte ad armonizzare la competenza legislativa regionale e provinciale con quella statale.	Rafforza il ruolo delle norme di attuazione come strumento di coordinamento delle competenze tra Stato, Regione e Province autonome.
Art. 114 - traduzione tedesca dello Statuto	Riferimento a 'Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)'.	Adeguamento a 'Trentino-Alto Adige/Südtirol' e alla denominazione tedesca 'Region Trentino-Südtirol/Alto Adige'.	Adeguamento linguistico e simbolico senza immediato trasferimento di competenze.